

ORDINA

È fatto divieto di somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 9,00 dell'8/06/2019 fino alle ore 20,00 dell'8/06/2019, nell'area di mt. 300,00 dallo Stadio XXI Settembre, comprendente le seguenti strade: via Sole, via Sicilia, via Marconi, via Istria, via Cererie, via Rosselli, via Gattini, , via Giolitti, via Annunziatella, via Nazionale, via Lazzizzera, via della Croce, via Traetta, via Liguria, via Protospata, Recinto Annunziatella, via Lazio, via Toscana, via Lombardia, via Umbria, via Emilia, via Campania, via Piemonte, via Calabria, Recinto I e III Annunziatella, Via N. De Ruggieri;
La presente ordinanza sia resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Matera e trasmessa alla Prefettura di Matera, alla Questura di Matera, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

IL SINDACO
(avv. Raffaello de Ruggieri)